

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2022)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971*

*(V. Stampato n. 953)*

**d'iniziativa dei deputati BIANCHI Fortunato, BIAGGI, POLOTTI, GUNNELLA, NUCCI, TAMBRONI ARMAROLI, GIRARDIN, DALL'ARMELLINA, ALLEGRI, FUSARO, GERBINO, ROGNONI, MARCHETTI, GITTI, MANCINI Vincenzo, ORIGLIA, CERUTI, ZAFFANELLA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 3 dicembre 1971*

**Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi  
tramite gli enti previdenziali alle categorie non agricole**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere, per i settori non agricoli, il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonchè dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro.

I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali

saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale accerterà in ogni caso che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione.

Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.